

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **venticinque** del mese di **luglio**, alle ore 9,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e sottoscritto.

§ Si passa quindi all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati:

Si dà atto preliminarmente che, con riferimento al prossimo argomento in discussione, il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare.

A) Con riferimento all'istanza (Prot. N. 1364/2017 del 17/05/2017 – F13 C N. 10/2017) presentata dall'Avv. Barone Tiziana nei confronti del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Pieranna Filippi riferisce sull'esito della istruttoria espletata e propone la liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta formulata dall'iscritta.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. **Barone Tiziana** (Prot. N° 1364 del 17/05/2017 – F 13 C N. 10/2017) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente **Sig. =====**, per le prestazioni professionali in ambito stragiudiziale di seguito descritte:

“Attività di consulenza ed assistenza nella pratica di risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale contro Polizzi Nicola e Vittoria Assicurazioni s.p.a.”.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura dell'affare, alla quantità delle attività compiute, ai risultati conseguiti, stimasi congrua la richiesta del professionista;

Tenuto conto dei parametri previsti per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pieranna Filippi,
previa astensione del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina,
ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Barone Tiziana** del compenso complessivo di € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % sul compenso liquidato, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si tiene conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

Sempre con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI):

B) Si dà atto che, in relazione all'istanza (Prot. N. 1411/2017 del 22/05/2017 – F13 P N. 7/2017) presentata dall'Avv. Barone Tiziana nei confronti del Sig=====, il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, dichiarano di astenersi e si allontanano dall'aula consiliare. Pertanto, si procede a separata verbalizzazione.

Sempre con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI):

C) Con riferimento all'istanza (Prot. N. 1486/2017 del 31/05/2017 – F13 C N. 11/2017) presentata dall'Avv. Bertuglia Vito nei confronti del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppina Montericcio riferisce sull'esito della istruttoria espletata e sottopone al Consiglio la liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta formulata dall'iscritto.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Bertuglia Vito (Prot. N. 1486/17 del 31/05/2017 – F13 C N. 11/2017) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per le prestazioni professionali di seguito descritte:

1) Causa civile iscritta al N. 869/2015 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice di appello, contro =====.) avente ad oggetto "impugnazione sentenza n. 381/2014 Giudice di Pace di Trapani", definita con sentenza n. 366/2017 del 26/04/2017;

2) Procedimento N. 1749/2012 di R.G. promosso innanzi il T.A.R. Sicilia di Palermo contro ===== definito con sentenza n. 2574/2015 del 7/10/2015.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura dei procedimenti, alle questioni trattate, al grado delle autorità adite, all'opera prestata, stimasi congrua la richiesta del professionista;

Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Bertuglia Vito** del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si tiene conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Passando al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

639/ 2017 G.P. 640/ 2017 G.P. 642/ 2017 G.P. 643/ 2017 G.P. 644/ 2017 G.P. 655/ 2017 G.P.
660/ 2017 G.P. 661/ 2017 G.P. 662/ 2017 G.P. 663/ 2017 G.P. 664/ 2017 G.P. 668/ 2017 G.P.
669/ 2017 G.P.

come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio la richiesta inviata a mezzo pec in data 29/06/2017, dall'Avv. Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone del Foro di Caltanissetta, n.q. di difensore del Sig. =====, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre ricorso avverso decreto di espulsione disposto dal Questore di Trapani. Analoga richiesta presentata dal medesimo avvocato per altro cittadino extracomunitario era stata rigettata dal Consiglio nella seduta del 22/09/2015 in quanto, nel caso di specie, l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario per i cittadini extracomunitari consegue automaticamente quale beneficio previsto dalla legge. Tuttavia, secondo l'avv. Pignatone, una giurisprudenza minoritaria ritiene che sia comunque necessario chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio. Il Consiglio, ritenuto opportuno approfondire le questioni esposte dal richiedente, delega, all'uopo, il consigliere avv. Salvatore Maria Cusenza e rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 7/7/2017, ha trasmesso copia del protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura contenente "*Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale*" allo scopo di uniformare le prassi dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e degli Uffici giudiziari in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei richiedenti la protezione internazionale. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20/07/2017 dall'Avv. Testaino Graziella, iscritta al N. 907 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 26/01/2016, tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi, contabili e tributari. Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale, tenuto conto che l'Avv. Testaino vanta una precedente iscrizione all'Albo nel periodo che va dal 6/3/2007 al 31/12/2013, data di cancellazione dall'albo a domanda, e che i diritti acquisiti con la precedente iscrizione, nella fattispecie quello conseguente all'anzianità maturata, vengono conservati ai fini dell'iscrizione nell'elenco in questione, constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento dall'Avv. Testaino Graziella nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/07/2017 dal Dott. **Rosati Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 24/11/1976, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata; Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il Dott. **Rosati Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 24/11/1976, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**): Il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con nota in data 20/07/2017, ha comunicato di avere disposto, con delibera del 18/05/2017, l'iscrizione per trasferimento nel Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **Navarra Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 09/01/1989. Il Consiglio, vista la delibera in data 27/04/2017 con la quale è stato autorizzato il rilascio di nulla osta al trasferimento del Dott. Navarra Vincenzo; preso atto della comunicazione del 20/07/2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione del Dott. Navarra Vincenzo, nato ad Erice (TP) il 09/01/1989, dal proprio Registro Praticanti avvocati con decorrenza 18/05/2017. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985**), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 17/07/2017 del Dott. **D'Angelo Giuseppe**, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985, iscritto al **N. 2661** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'ammissione all'esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **12/01/2016**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente;

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l'anno d'iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell'anno d'iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479,

DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. **D'Angelo Giuseppe**, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985, all'esercizio del patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d'iscrizione nel Registro dei Praticanti - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali dello stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: **a) negli affari civili:** 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma,

del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; **b) negli affari penali**, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai praticanti avvocati: Dott.ssa **Signorino Floriana**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 12/07/1989, Dott. **Bica Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 15/03/1991, Dott.ssa **Barraco Beatrice**, nata ad Erice (TP) il 20/12/1989, Dott. **Grimaudo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 19/07/1988, Dott. **D'Angelo Giuseppe**, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985, Dott.ssa **Caleca Francesca**, nata ad Erice (TP) il 19/12/1991, i quali, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall'art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che la Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza, nata ad Alcamo (TP) il 28/07/1992, iscritta al N. 2767 del Registro Praticanti Avvocati con delibera del 27 aprile 2017, non ha ancora provveduto al ritiro del libretto di pratica professionale, e ciò nonostante siano trascorsi già tre mesi dalla sua iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, ad unanimità, delibera di invitare la Dott.ssa Biscaglia Manno Maria Vincenza a provvedere senza ulteriore indugio al ritiro del libretto comunicando che, ai fini della prossima vidimazione semestrale del 27/10/2017, sarà suo onere consegnare, insieme al libretto di pratica professionale corredato da tutte le annotazioni prescritte e con l'attestazione dell'avvocato presso cui svolge la pratica, le copie dei verbali delle udienze riportate sul libretto. A tal fine il Consiglio ribadisce che la partecipazione alle udienze dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento. In difetto di quanto sopra richiesto, non sarà riconosciuto il semestre di tirocinio eventualmente già espletato.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (CO.DI.CI.), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con pec del 14/07/2017, ha riscontrato la richiesta inviata dal Consiglio a mezzo pec in data 23/05/2017, scusandosi per il ritardo dovuto a serie ragioni familiari e rappresentando altresì di essersi disimpegnato dall'Associazione CODICI. Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni dell'Avv. ===== e dispone il non luogo a procedere.

§ Passando al decimo punto posto all'O.d.G.:

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- La Concilium ADR, Alta Scuola di Formazione Legale, con istanza del 17/7/2017, ha reiterato la richiesta di accreditamento del corso di formazione/aggiornamento per avvocati e mediatori, in programma dal 6 al 7 settembre 2017 a Favignana (quota di partecipazione corsisti € 400,00). Il Consiglio accoglie l'istanza di accreditamento del corso stabilendo che la partecipazione ad ogni singola giornata del programma formativo darà diritto all'attribuzione di n. 3 crediti formativi per un totale di n. 6 crediti per la partecipazione all'intero evento.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. Giulio Vulpitta, con istanza del 18/07/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'espletata attività di docenza svoltasi il giorno 10 marzo nell'ambito del programma della Scuola per difensori d'ufficio della Camera Penale di Trapani. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi per l'espletato incarico di relatore.

§ Passando all'undicesimo punto posto all'O.d.G.:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

- Circolare N. 9-C – 2017 del 10/07/2017- Designazione componenti sottocommissioni per l'esame d'avvocato – sessione 2017 Il Consiglio dà incarico al Presidente di verificare la disponibilità tra gli iscritti in possesso dei requisiti di legge.

- Circolare N. 10-C – 2017 del 18/07/2017 – ANTIRICICLAGGIO – linee guida per gli avvocati. Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il [D. Lgs. 90 del 25.5.2017](#), di recepimento della Direttiva UE 2015/849. Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano: 1) l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione; 2) una più ampia applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio; 3) una revisione del sistema sanzionatorio; 4) una rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito unitamente alla trasmissione della nota ai consiglieri.

- Con e-mail del 5/07/2017, il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso la nota di approfondimento dell'Ufficio Studi avente ad oggetto la sentenza del 14/06/2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento all'assistenza tecnica in mediazione (d.lgs. 28/2010) e nelle ADR dei consumatori (artt. 141 e ss. codice del consumo). Il Consiglio prende atto.

- Con nota del 17/07/2017, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato di avere promosso, attraverso l'espletamento di una gara europea, la stipula di una convenzione che garantisca all'intera avvocatura la possibilità di accedere, a condizioni economiche sostenibili, a polizze assicurative che ottemperino al disposto di cui all'art. 12 della legge professionale (Assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Professionale e Infortuni per l'Avvocato entro l'11 ottobre 2017). Il Consiglio prende atto.

§ Passando al dodicesimo punto posto all'O.d.G.:

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- Il Comitato pari opportunità presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 04/07/2017, ha trasmesso la bozza di protocollo sulle modalità di svolgimento delle udienze nei settori civile e penale a sostegno della maternità e della paternità di magistrati ed avvocati sulla scorta di protocolli simili già vigenti in altri tribunali, con invito a manifestare la propria adesione entro il 30/09/2017 e con preghiera di rispondere anche in caso negativo. In caso di manifestazione di volontà positiva verrà fissata un'ulteriore data per la sigla dell'accordo. Il Consiglio dispone comunicarsi adesione al modello elaborato dal Comitato pari opportunità presso la Corte di Appello di Palermo.

§ Passando al tredicesimo punto posto all'O.d.G.:

VARIE:

- Nota del 17/07/2017 del Segretario generale del Sindacato nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale per sensibilizzare gli avvocati ad una maggiore cautela nella scelta dei Consulenti tecnici di parte nelle cause civili affinché venga garantito il rispetto dell'art. 156 comma 1 del Codice delle Assicurazioni: *“L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo dei Periti Assicurativi”* Il Consiglio prende atto.

§ Passando al quattordicesimo punto posto all'O.d.G.:

PAGAMENTI

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 105/2017 del 12/07/2017 per il saldo della fattura n° 3/PA del 04/07/2017 della Start Up imprese snc per un importo dovuto al fornitore pari ad € **1.200,00** per servizio pulizia locali mesi di aprile – maggio – giugno 2017 al netto dell'IVA pari ad € 264,00. (split payment). Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., ratifica l'operato del tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere sottopone alla ratifica del Consiglio il mandato di pagamento N. 106/2017 del 12/07/2017 per il saldo della fattura n° 60/PA del 08/07/2017 della Pistone spa per un importo dovuto al fornitore pari ad € **146,72** per acquisto frigo al netto dell'IVA pari ad € 32,28 (split payment). Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., ratifica l'operato del tesoriere.

PAGAMENTO RIMBORSI

- L'Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 10/07/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro **307,60** per la partecipazione, quale delegato, alla riunione del direttivo dell'U.O.F.S. tenutasi a Siracusa nei gg. 16 e 17 giugno 2017 ed alla riunione del direttivo dell'U.O.F.S. tenutasi a Caltanissetta il 7 giugno 2017 in relazione al gruppo di studio dei Consigli Giudiziari. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il rimborso in favore dell'Avv. Stefano Paolo Genco dell'importo di € 307,60, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13⁹ LEGGE N. 247/2012) il Consigliere Delegato Avv. Giuseppe Scarcella, in qualità di responsabile del procedimento, relaziona brevemente sull'istruttoria relativa all'istanza (Prot. N. 1215/2017 del 02/05/2017 - F13 C n. 8/2017) presentata dall'Avv. Sinatra Enrico Maria, volta ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali ad esso spettanti per l'attività prestata in favore della propria cliente Sig.ra =====. Riferisce sugli atti prodromici connessi al procedimento di conciliazione di cui all'odierna convocazione e, in particolare, sull'esito positivo della convocazione disposta ai sensi dell'art. 6 lett. d) del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine in materia di liquidazione compensi professionali.

Vengono introdotti nell'aula consiliare le parti, Avv. Sinatra Enrico Maria e Sig.ra =====, al fine di procedere all'espletamento del formale tentativo di conciliazione.

Il Consiglio, dato atto che, a seguito di attente verifiche ed accertamenti in merito alla questione, è stata formulata una proposta dal Consigliere istruttore e che, in virtù della sopra indicata proposta le parti hanno concordato di procedere alla soluzione transattiva per la determinazione dell'ammontare dei compensi professionali, come da accordo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, dichiara chiusa la procedura.

§ Sempre in relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13⁹ LEGGE N. 247/2012), il Consigliere Delegato Avv. Giuseppina Montericcio, in qualità di responsabile del procedimento, relaziona brevemente sull'istruttoria relativa all'istanza (Prot. N. 1219/2017 del 03/05/2017 - F13 P n. 6/2017) presentata dall'Avv. Sinatra Enrico Maria, volta ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali ad esso spettanti per l'attività prestata in favore dei propri clienti Sigg. =====. Riferisce sugli atti prodromici connessi al procedimento di conciliazione di cui all'odierna convocazione e, in particolare, sull'esito positivo della convocazione disposta ai sensi dell'art. 6 lett. d) del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine in materia di liquidazione compensi professionali.

Vengono introdotti nell'aula consiliare le parti, Avv. Sinatra Enrico Maria e Sigg. =====, al fine di procedere all'espletamento del formale tentativo di conciliazione.

Il Consiglio, dato atto che, a seguito di attente verifiche ed accertamenti in merito alla questione, è stata formulata una proposta dal Consigliere istruttore e che, in virtù della sopra indicata proposta le parti hanno concordato di procedere alla soluzione transattiva per la determinazione dell'ammontare dei compensi professionali, come da accordo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, dichiara chiusa la procedura.

§ Passando all'esame dell'ultimo punto posto all'O.d.G. (**DIMISSIONI CONSIGLIERE AVV. MICHELE CAVARRETTA**), il Presidente comunica che in data 12/07/2017 l'Avv. Michele Cavarretta ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e che lo stesso, anche all'esito di un' interlocuzione avuta con lo stesso Presidente, è stato convocato per l'odierna seduta consiliare.

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, preso atto dell'assenza dell'Avv. Michele Cavarretta, che rende palese l'irrevocabilità della sua decisione, dispone in conformità.

In ottemperanza al disposto di cui al comma 6° dell'art.28 della Legge n.247 del 2012 provvede a surrogare il consigliere dimissionario, con il primo dei candidati consiglieri che non sono risultati eletti, l'Avv. Patrizia Baiata che aveva totalizzato numero 109 voti, e ciò nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

L'Avvocato Patrizia Baiata, pertanto, con effetto immediato e a far data da oggi viene chiamata a far parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani quale Consigliere effettivo.

Si dispone trasmettersi, senza indugio, estratto del presente verbale all'avvocato Patrizia Baiata che sarà tenuta a comunicare – a mezzo pec - l'accettazione dell'incarico entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

Si dispone inoltre la pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale del COA anche al fine di provvedere all'adeguamento delle pagine sull'amministrazione trasparente.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,25 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 19 settembre 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **venticinque** del mese di **luglio**, alle ore 9,40, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario.

Si dà atto, preliminarmente, che trattasi di separata verbalizzazione in prosecuzione della odierna seduta ordinaria del Consiglio atteso che, in relazione all'argomento in discussione, il Presidente Avv. Umberto Coppola ed il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina hanno dichiarato di astenersi e si sono allontanati dall'aula consiliare.

In assenza del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di iscrizione all'Albo, Avv. Serraino Drago Mario, il quale, constatata la validità dell'adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi all'esame dell'unico punto all'O.d.G. (PARERI DI CONGRUITÀ SU COMPENSI PROFESSIONALI)

ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi professionali (Prot. N. 1411/2017 del 22/05/2017 – F13 P N. 7/2017) presentata dall'Avv. Barone Tiziana nei confronti del Sig. =====.

Prende la parola il Responsabile del procedimento, Avv. Tiziana Pugliesi, la quale riferisce sull'esito della istruttoria espletata e propone la liquidazione dei compensi professionali modificando l'originaria richiesta formulata dall'iscritta.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Barone Tiziana (Prot. N° 1411 del 22/05/2017 – F 13 P N. 7/2017) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per le prestazioni professionali di seguito descritte:

1) procedimento n. 22/2013 di mediazione obbligatoria promosso innanzi ===== avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica;

2) assistenza della parte offesa nel procedimento penale n. 826/2013 R.G. Mod. 21 bis – N. 119/2015 R.G. avanti il Giudice di Pace di Trapani nei confronti di =====;

3) assistenza della parte offesa nel procedimento penale n. 4899/2013 R.G. N.R. - n. 1979/2014 R.G. avanti il GIP di Trapani nei confronti di =====;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Ritenuto che con riferimento alle prestazioni di cui al punto 1), avuto riguardo al valore, alla natura e difficoltà dell'affare, alla quantità delle attività compiute, alla complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, stimasi congrua la richiesta del professionista tenendo conto dei parametri previsti per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Ritenuto che con riferimento alle prestazioni di cui ai punti 2) e 3), avuto riguardo alla natura dei procedimenti, alle questioni trattate, al grado delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo di € ===== tenendo conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Tiziana Pugliesi;
previa astensione del Presidente Avv. Umberto Coppola e del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina,
ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. Barone Tiziana del compenso complessivo di € ===== così determinato:

===== OMISSIS=====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % sul compenso liquidato, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si tiene conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta alle ore 13.55.

Del che il presente verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE F.F.

f.to Avv. Mario Serraino Drago